

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **392/1989** (ECLI:IT:COST:1989:392)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **14/06/1989**; Decisione del **04/07/1989**

Deposito del **11/07/1989**; Pubblicazione in G. U. **19/07/1989**

Norme impugnate:

Massime: **13515**

Atti decisi:

N. 392

ORDINANZA 4-11 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, del Decreto Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo unico delle leggi per la elezione del Consigli comunali nella Regione siciliana), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 marzo 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra D'Urso Paolo e Arcerito Salvatore, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 7 febbraio 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile

vertente tra D'Urso Paolo e Arcerito Salvatore, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella Camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Catania, I sezione civile, con due ordinanze, rispettivamente del 7 febbraio e del 21 marzo 1986, emesse nello stesso procedimento civile pendente fra le stesse parti D'Urso Paolo e Arcerito Salvatore, esattamente dello stesso tenore e con le stesse parole (salvo, nell'ordinanza del 7 febbraio 1986, la precisazione che il convenuto si trovava in aspettativa da epoca anteriore alla presentazione delle candidature), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 3 del Decreto Presidente Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana), con riferimento agli artt. 51, primo comma, e 3 della Costituzione, nella parte in cui considera ineleggibili i dipendenti delle Unità sanitarie locali non facenti parte dell'Ufficio di direzione;

che la violazione dei parametri invocati dipende - giusta quanto si evince dalle ordinanze - dal trattamento deteriore fatto dalla legge siciliana ai cittadini italiani residenti nell'isola e dalla conseguente compressione del diritto costituzionale di ogni cittadino di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, rispetto a quanto in proposito invece dispone la legge nazionale 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), senza che sussista peraltro alcuna particolare situazione locale o esclusiva esigenza della Regione;

che nessuno è intervenuto o si è costituito nella causa;

Considerato che è incomprensibile la ragione che ha indotto il Tribunale a pronunciare nella stessa causa fra le stesse parti due ordinanze identiche a distanza di pochi giorni, mentre sembra abbastanza trasparente la ragione per cui sono state trasmesse a questa Corte a distanza di oltre tre anni, secondo una prassi che sembra ormai invalsa in questa materia in alcuni Uffici giudiziari, ma che non può essere apprezzata;

che, comunque, le due identiche ordinanze devono necessariamente essere riunite e decise con unica ordinanza di questa Corte;

che l'art. 5 n. 3 del Decreto presidenziale in parola è stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte sotto ogni profilo, e perciò anche sotto quello dedotto nelle ordinanze in esame, con le sentenze 4 gennaio 1977 n. 45 e 6 dicembre 1988 n. 1062, e la questione è stata poi dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza 18 gennaio 1989 n.15;

che uguale sorte, pertanto, spetta alla questione qui sollevata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 3 del Decreto Presidente Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo

Unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana), con riferimento agli artt. 51, primo comma, e 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Catania con le ordinanze 7 febbraio e 21 marzo 1986, perché l'illegittimità costituzionale è già stata dichiarata, sotto ogni profilo, con le sentenze 4 gennaio 1977 n. 45 e 6 dicembre 1988 n. 1062.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.